

Indennità per menomazione dell'integrità a norma LAINF Tabella 15

Menomazione dell'integrità per danni ai denti correlati a infortunio

**Publicata dai medici
dell'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione
contro gli infortuni**

Casella postale 4358
6002 Lucerna
Telefono 041 419 51 11
www.suva.ch

Codice
2870/15.i
Edizione 2001

Menomazione dell'integrità per danni ai denti correlati a infortunio

(con il consenso del comitato direttivo della SSO)

1. In linea di massima, secondo l'allegato 3 OAINF, una compromissione grave della funzione masticatoria comporta un'indennità per menomazione dell'integrità del 25 %. Va inoltre presa in considerazione un'indennità per menomazione dell'integrità per danni evidenti nella porzione visibile dei denti.
2. Se la perdita di uno o più denti può essere corretta con corone o ponti fissi, in questo caso non è dovuta alcuna indennità per menomazione dell'integrità, in quanto non risulta né una limitazione rilevante della funzione masticatoria né un'alterazione evidente nella porzione visibile dei denti. Lo stesso vale di regola per le protesi ben in sede fissate a 2-3 denti o a impianti.
3. Se un trattamento medico è promettente ma il paziente rifiuta di sottoporsi a questo trattamento, in questo caso l'indennità per menomazione dell'integrità può essere ridotta o completamente annullata nonostante la permanenza di difetti evidenti.
4. Una limitazione importante può essere data per le protesi dentarie rimovibili. Per esperienza una protesi totale della mandibola limita la capacità di masticazione decisamente di più di una del mascellare superiore.

Purché sia possibile un normale trattamento con protesi rimovibili, risultano le seguenti *menomazioni dell'integrità*:

Menomazione dell'integrità	
protesi totale mascellare superiore	5 %
protesi totale mandibolare	8 %
protesi totale mascellare superiore e mandibolare	13 %
protesi interdentali	2 %
protesi a sbalzo e protesi parziali con sostituzione dei denti frontali	4 %

Va qui precisato che un'indennità per menomazione dell'integrità inferiore al 5 % non viene considerata rilevante e quindi non comporta il diritto a un'indennità per

menomazione dell'integrità. Una limitazione legata a una protesi parziale va tuttavia considerata in modo cumulativo quando sono presenti altri esiti di infortunio da indennizzare.

5. In caso di protesi con maladattamento (cattiva posizione in sede, intolleranza, ecc.) è possibile superare le summenzionate percentuali (5 %, 8 %, 13 %). La relativa obiettività deve essere stabilita dall'odontoiatra in base alle condizioni oggettive. Le richieste dell'assicurato motivate soggettivamente non sono sufficienti.
6. Se il trattamento protesico di gravi difetti dentari e deformità post-traumatiche della mandibola non è possibile con risultato soddisfacente, tanto da risultarne un disturbo della capacità di masticazione definibile molto grave, può essere presa in considerazione un'indennità per menomazione dell'integrità superiore al 25 %.

7. Stato preesistente

Lo stato preesistente della dentatura non correlata all'infortunio va considerato nella stima della menomazione dell'integrità purché superi decisamente l'entità fisiologica per l'età. Ciò vale in particolare per:

- denti mancanti, non sostituiti nella zona 5 ±5
- importante perdita del letto dentario (50% e oltre della radice dentaria scoperta dalla porzione ossea della mandibola)
- sostituzione dentaria rimuovibile (purché non esito di un infortunio assicurato Suva)
- patologie stomatognatiche (per esempio artrosi articolare, ecc.).
- Alla presenza di un tale stato preesistente, nel caso normale la menomazione dell'integrità nel caso normale risulta inferiore al limite dell'apprezzabilità (5%).